



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"**  
**CASERTA**

---

---

**Determina Dirigenziale N. 764 del 13/11/2020**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Liquidazione Assistenza legale in favore ex dipendente I.G.F. e dell'avv. Pasquale Vigliotti- RG n. 11121/2011. Rif. Int. Ass. Leg 67/2011**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 13/11/2020 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**  
**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Eduardo Scarfiglieri - UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

**Oggetto:** Liquidazione Assistenza legale in favore ex dipendente I.G.F. e dell'avv. Pasquale Vigliotti-  
RG n. 11121/2011. Rif. Int. Ass. Leg 67/2011

**Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Premesso:**

- **che**, ai sensi dell'art. 26 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 20 settembre 2001 integrativo del CCNL del personale del comparto sanità stipulato il 7 aprile 1999:

*"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti del dipendente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.*

*2. Qualora il dipendente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dipendente, proscioltto da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.*

*3. L'azienda dovrà esigere dal dipendente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.*

*4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."*

- **che**, ai sensi dell'art. 25 (*Patrocinio Legale*) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 8 giugno 2000 relativo al quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza medica e veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale:

*"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa*

*Determinazione Dirigenziale*

comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque, non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

- **che**, ai sensi dell'art. 25 (Patrocinio Legale) del contratto collettivo nazionale di lavoro in data 8 giugno 2000 relativo al quadriennio 1998-2001 dell'area della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa del Servizio Sanitario Nazionale:

"1. L'azienda, nella tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l'apertura di un procedimento di responsabilità civile, contabile o penale nei confronti del dirigente per fatti o atti direttamente connessi all'espletamento del servizio ed all'adempimento dei compiti di ufficio, assume a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto di interesse, ogni onere di difesa fin dall'apertura del procedimento e per tutti i gradi del giudizio, facendo assistere il dipendente da un legale, previa comunicazione all'interessato per il relativo assenso.

2. Qualora il dirigente intenda nominare un legale di sua fiducia in sostituzione di quello indicato dall'azienda o a supporto dello stesso, i relativi oneri saranno interamente a carico dell'interessato. Nel caso di conclusione favorevole del procedimento, l'azienda procede al rimborso delle spese legali nel limite massimo della tariffa che sarebbe stata a suo carico qualora avesse trovato applicazione il comma 1, che comunque non potrà essere inferiore alla tariffa minima ordinistica. Tale ultima clausola si applica anche nei casi in cui al dirigente, prosciolti da ogni addebito, non sia stato possibile applicare inizialmente il comma 1 per presunto conflitto di interesse.

3. L'azienda dovrà esigere dal dirigente, eventualmente condannato con sentenza passata in giudicato per i fatti a lui imputati per averli commessi con dolo o colpa grave, tutti gli oneri sostenuti dall'azienda per la sua difesa.

4. E' disapplicato l'art. 41 del DPR 270/1987."

- **che** i contratti in data 6 maggio 2010 della dirigenza sanitaria, professionale, tecnica ed amministrativa e della dirigenza medica e veterinaria, hanno sostanzialmente lasciato immutata la disciplina del patrocinio legale, innovando, invece, quella della copertura assicurativa, in quanto:

*Determinazione Dirigenziale*

- **che** gli avvocati dell'Azienda Ospedaliera, iscritti negli elenchi speciali annessi agli Albi professionali, hanno il patrocinio limitato alle cause dell'Azienda, non potendo, in alcun modo, assumere il patrocinio e la difesa di cause ed affari che non siano quelli propri dell'Amministrazione, escludendosi, quindi, anche quelli dei dipendenti della stessa Azienda, così come disciplinato dall'art. 3 del R.D.L. n. 1578 del 27 novembre 1933, essendo, inoltre, la responsabilità penale personale;
- **che** l'Azienda è contrattualmente tenuta a fornire:
  - a) "assistenza indiretta", ovverosia il "rimborso" degli oneri difensivi - sussistendone i presupposti - al dipendente che abbia nominato un difensore di sua fiducia, in ossequio al principio della libera scelta del legale;

**Dato atto:**

- **che** l'Azienda, pertanto, non sussistendo carenza o conflitto d'interesse, concede difesa al proprio dipendente al fine essenziale di tutelare le proprie ragioni e interessi nel procedimento giudiziario nel quale è coinvolto il dipendente medesimo. L'Azienda può assumere a proprio carico ogni onere di difesa in procedimenti giudiziari, in cui risulti coinvolto un proprio dipendente, solo ove sia possibile imputare gli effetti dell'agire del dipendente direttamente all'Azienda. Si richiede quindi che il fatto o l'atto oggetto del giudizio sia stato compiuto nell'esercizio delle attribuzioni affidate al dipendente e che vi sia un nesso di strumentalità tra l'adempimento del dovere ed il compimento dell'atto, nel senso che il dipendente non avrebbe assolto ai suoi compiti se non ponendo in essere quella determinata condotta; tale rapporto di immedesimazione organica si interrompe allorquando il dipendente abbia agito per fini estranei ai compiti affidati e quindi alla funzione attribuita *ex lege* all'Azienda Ospedaliera;

**Verificato**

- **che** il dott. G. F. I. già dirigente medico presso questa Azienda, comunicava, in data 09/06/2011, prot. n. 7293 di essere coinvolto nel giudizio RG n. 11121/2011, incardinato presso il Tribunale di S. Maria C.V., comunicando di aver nominato, quale proprio difensore, l'avv. Pasquale Vigliotti;
- **che** il dott. G.F. inviava istanza di liquidazione della parcella emessa dal legale nominato avv. Pasquale Vigliotti;

**Preso atto che**

il Direttore U.O.C. Affari Legali, con nota prot. n. 31233 del 26/10/2020 ha delegato il provvedimento di liquidazione al Direttore U.O.C. Affari Generali;

**Ritenuto:**

- **di** dover, dunque, provvedere, in ossequio al CCNL, alla liquidazione di cui in argomento, così da evitare le conseguenze pregiudizievoli determinate da un'azione giudiziaria dei summenzionati legali nei confronti dell'AORN, dell'importo di € 1.000,00 totali in favore dell'avv. Pasquale Vigliotti quale restituzione delle spese legali di cui trattasi svolte per conto del dott. G.F.I.;

*Determinazione Dirigenziale*

- **di** dover provvedere in quanto con determinazione n. 734 del 10/12/2018 è stato già liquidato l'altro dipendente coinvolto nello stesso procedimento RGR 11121/2011;

**Specificato, altresì**

- **che** restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;

**Considerato**

- **che** la presente proposta di determinazione è formulata ai sensi della Deliberazione n. 434/2020 relativa al "*Conferimento delega funzioni ai dirigenti preposti alla direzione di UU.OO.CC. e UU.OO.SS.DD. di area P.T.A.*"

**DETERMINA**

Per le causali in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di:

- **Liquidare** la somma di € 1.000,00, Spese Generali, IVA e CPA incluse, in favore dell'avv. Pasquale Vigliotti sull'IBAN IT98T0760114900000076509157 per la prestazione professionale resa nel Giudizio in premessa descritto;
- **Liquidare** la somma di € 3.837,60 in favore del dip. G.F.I. sull'IBAN IT 36F0306914935100000001808 per la restituzione delle spese legali rese nel Giudizio in premessa descritto;
- **Specificare** che restano ad esclusivo carico del dipendente le eventuali ulteriori somme reclamate dal professionista incaricato per lo stesso titolo;
- **Precisare** che il professionista ha dichiarato di non aver null'altro a pretendere per il giudizio de quo da questa A.O.R.N.;
- **Far gravare** la spesa della somma complessiva di € 1.000,00 sul conto economico n° 8020202010 - "oneri da cause civili" autorizzando a tal fine l'Unità Operativa Complessa Gestione Economica Finanziaria all'emissione dei relativi ordinativi di pagamento;
- **Trasmettere** copia del presente provvedimento al Collegio Sindacale, come per legge, alla UOC Gestione Economica Finanziaria, per quanto di competenza;

Il Direttore U.O.C. Affari Generali  
avv. Eduardo Chianese

*Determinazione Dirigenziale*



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**  
**(per le proposte che determinano un costo per l'AORN – VEDI ALLEGATO)**

*Determinazione Dirigenziale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE**

**relativa alla DETERMINA DIRIGENZIALE con oggetto:**

**Liquidazione Assistenza legale in favore ex dipendente I.G.F. e dell'avv. Pasquale Vigliotti- RG n. 11121/2011. Rif. Int. Ass. Leg 67/2011**

**ATTESTAZIONE DI VERIFICA E REGISTRAZIONE CONTABILE 1 (per le proposte che determinano un costo per l'AORN)**

Il costo derivante dal presente atto : €4.837,60

- è di competenza dell'esercizio 2020 , imputabile al conto economico 8020202010 - Oneri da cause civili  
da scomputare dal preventivo di spesa che presenta la necessaria disponibilità
- è relativo ad acquisizione cespiti di cui alla Fonte di Finanziamento

Caserta li, 12/11/2020

**il Direttore**  
**UOC GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA**  
**Eduardo Scarfiglieri**